

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 466

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato VACCARO

Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

*Presentata il 21 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La *ratio* che muove la presente proposta di legge costituzionale è quella del «ricambio generazionale» all’interno delle istituzioni.

La Costituzione, lungi dallo scoraggiare la tendenza alla gerontocrazia in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, si pone in netto contrasto con quanto previsto nei principali ordinamenti dell’Unione europea.

La volontà della stragrande maggioranza dei Costituenti europei e occidentali è invero quella di offrire una possibilità costituzionalmente garantita alle «nuove generazioni» per l’accesso ai più alti incarichi rappresentativi e amministrativi dell’ordinamento.

La presente proposta di legge costituzionale mira così a introdurre un elemento innovativo nelle dinamiche di elezione del Parlamento. Le modifiche ri-

guardano i limiti di età dell’elettorato passivo e attivo per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

L’articolo 1, nella fattispecie, sostituisce il terzo comma dell’articolo 56 della Costituzione, prevedendo che l’elettorato passivo per l’elezione alla Camera dei deputati spetti a tutti gli elettori che abbiano compiuto i venti anni di età, rispetto ai venticinque della formula vigente.

L’articolo 2 sostituisce l’articolo 58 della Costituzione riguardante il Senato della Repubblica, garantendo, per quanto riguarda la Camera alta, l’elettorato attivo a tutti gli elettori che abbiano compiuto i diciotto anni di età e, per quanto riguarda l’elettorato passivo, riducendo da quaranta a trenta anni il limite di età minimo per essere eletti senatori.

Si pone altresì un limite di accesso massimo all’elettorato passivo per la Ca-

mera dei deputati e per il Senato della Repubblica: settanta anni.

La presente proposta di legge costituzionale muove dalla *ratio* che le decisioni prese dai Padri costituenti nel 1948 erano basate su condizioni economiche e sociali del nostro Paese che oggi sono profondamente cambiate. La nostra società, pur godendo di un maggiore benessere, è tra le più vecchie d'Europa e registra una ridotta

presenza dei giovani nelle istituzioni e nella politica, tanto da far parlare, da più parti, di gerontocrazia e di necessità di un ricambio generazionale.

La diffusione globale delle informazioni e l'accesso diretto alle fonti garantito dallo sviluppo di *internet* hanno creato un sistema di partecipazione senza precedenti al quale le stesse istituzioni non possono e non devono sottrarsi.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

### ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venti anni di età. Non sono eleggibili a deputati gli elettori che hanno superato il settantesimo anno di età ».

### ART. 2.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 58. — I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno di età. Non sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno superato il settantesimo anno di età ».

€ 1,00



\*17PDL0003490\*